

Casa Simone di Cirene

ONLUS - Associazione di promozione sociale

via Corti, 7 - 22036 Erba

casasimonedicirene@gmail.com casasimonedicirene@legalmail.it

C.F. 95107450132 P.Iva 03553270137

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 21 MAGGIO 2021

Il giorno 21 maggio 2021, alle ore 21.00, presso la casa di Buccinigo, si è tenuta l'assemblea straordinaria degli associati per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- proposta di modifica degli articoli 1-2-4-5-6-7-8-9-11-12-13-14 dello Statuto;
- Eventuali e varie.

Ai sensi di Statuto assume la Presidenza il Presidente dell'Associazione sig.ra Baietti Mariagrazia che con il consenso dell'assemblea chiama a fungere da Segretario la sig.ra Emanuela Meloni.

Il Presidente dopo aver dato atto:

- che sono presenti tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote associative, dichiara l'assemblea validamente costituita e capace di deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'assemblea conferma la propria valida costituzione e dichiara di essere regolarmente riunita.

Dando inizio ai lavori il presidente fa presente agli intervenuti la necessità di apportare delle modifiche nello Statuto sociale dell'associazione precisando quanto segue:

modifica e integrazione degli articoli 1-2-4-5-6-7-8-9-11-12-13-14 dello Statuto perché sia meglio rispondente alle caratteristiche previste per gli enti del terzo settore e perché si possa richiedere la personalità giuridica dell'associazione stessa.

Dopo ampia discussione su tutti gli articoli, l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

di approvare integralmente tutti gli articoli dello Statuto allegato al presente verbale.

Null'altro essendovi da deliberare la seduta è tolta alle ore 22.30 previa lettura ed approvazione del presente verbale che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

IL PRESIDENTE

Mauro Bacci

IL SEGRETARIO

Stefano Bacci

Registrato a Como il 03/06/2014 al N. 1503
Serie 3° Esatti € 0,00 (Zero euro)



LM
Firma su delega del Direttore Provinciale
Claudio Notti

STATUTO
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
"CASA SIMONE DI CIRENE"



Titolo I

Denominazione, sede e durata

Art. 1

E' costituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione di promozione sociale denominata "Casa Simone di Cirene APS".

La sede dell'Associazione è in Erba (fraz. Buccinigo), via Corti n. 7.

La durata dell'Associazione è illimitata; l'Associazione può essere anticipatamente sciolta a norma del presente statuto.

L'Associazione è costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, quale Ente del terzo settore.

L'Associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando istituito.

Titolo II

Scopi e attività

Art. 2

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

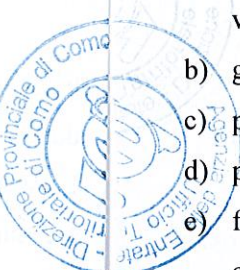
L'associazione, a partire dalla esperienza cristiana, persegue esclusivamente fini di promozione sociale e di solidarietà, promuovendo, valorizzando, sostenendo e contribuendo a diffondere la cultura e l'esperienza della accoglienza e di accompagnamento di persone in difficoltà

Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato svolta dai propri associati.

Per il raggiungimento delle predette finalità, l'Associazione eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, individuate tra quelle di cui all'articolo 5 del d.lgs 117/2017 alle lettere:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

Nel dettaglio per la realizzazione dei propri scopi l'Associazione può svolgere, tra le altre, le seguenti attività:

- 
- a) promuovere e gestire servizi di accoglienza ed ospitalità di persone in difficoltà o che ne abbiano specifica necessità, anche temporanea. L'Associazione si rivolge in modo specifico a sacerdoti e religiosi che necessitino di un periodo di accompagnamento per difficoltà fisiche, psicologiche o vocazionali teso ad un auspicabile ritorno alla vita ministeriale;
 - b) gestire comunità di tipo familiare o altri servizi di accoglienza e accompagnamento;
 - c) promuovere il mutuo aiuto e la solidarietà, in relazione ai compiti di cura e di accoglienza;
 - d) promuovere la conoscenza del patrimonio storico, culturale, religioso e solidaristico;
 - e) favorire, con iniziative di sensibilizzazione, la diffusione della cultura della accoglienza e della condivisione;
 - f) promuovere attività educative, formative, culturali e di sensibilizzazione;
 - g) promuovere iniziative solidaristiche.

L'associazione prevede il divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali e da quelle connesse.

Nello svolgimento dell'attività l'Associazione può collaborare con soggetti pubblici e privati e aderire ad organismi locali, nazionali e internazionali aventi analoghe finalità.

L'Associazione può compiere tutte le operazioni di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario, compresa l'accensione di mutui anche ipotecari, utili al raggiungimento dello scopo sociale, nel rispetto delle norme vigenti.

Titolo III

Ordinamento interno e rapporto associativo

Art. 3

L'ordinamento interno è ispirato ai principi di democraticità, uguaglianza tra i soci, libera elettività delle cariche, effettività e non temporaneità del rapporto associativo.

Associati

Art. 4

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e che intendono partecipare alle attività sociali.

I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Sono associati coloro che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, avendone fatta domanda scritta, sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, versano ogni anno la quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli

eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Il rapporto associativo, oltre che per morte del socio, si risolve per recesso, per esclusione e per decadenza:

- a) il recesso diviene efficace sei mesi dopo la relativa comunicazione;
- b) l'esclusione può essere disposta dal Consiglio Direttivo per comportamenti del socio ritenuti contrastanti con le finalità associative, previa contestazione dei fatti e acquisizione delle giustificazioni;
- c) la decadenza del socio viene dichiarata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato pagamento della quota associativa, decorsi inutilmente trenta giorni dall'invio del sollecito formale.

Avverso i provvedimenti di esclusione e decadenza il socio interessato può proporre ricorso alla Assemblea entro 30 gg dalla relativa comunicazione.

Ogni associato purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

Ogni associato, in regola con il versamento delle quote sociali, ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede, entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta. L'accesso ai predetti libri potrà avvenire nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Titolo IV

Organi

Art. 5

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- gli Organi di controllo

Assemblea degli Associati

Art. 6

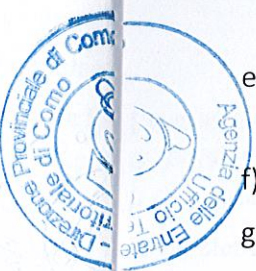
L'Assemblea è composta da tutti i soci dell'Associazione, risultanti da apposito registro tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

All'Assemblea ordinaria compete:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio consuntivo, preventivo e (quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno) il bilancio sociale;



Handwritten signatures and initials on the right margin, including 'OMB' and 'Edu'.

- 
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e) decidere i ricorsi degli aspiranti soci non ammessi e dei soci esclusi dalla delibera del Consiglio Direttivo;
 - f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Alla Assemblea straordinaria compete:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea ordinaria dell'Associazione deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna).

La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno, luogo, data e ora della riunione da inviarsi almeno sette giorni prima della data stabilita per l'Assemblea.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto gli associati iscritti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa.

Ogni associato ha diritto di voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta.

Ogni associato non può ricevere più di 1 (una) delega.

In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando interviene la maggioranza dei soci.

In seconda convocazione, che non può tenersi nel medesimo giorno della prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono sempre prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, non computandosi nel numero gli astenuti.

Per le modifiche allo Statuto, per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione (ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile).

Le votazioni vengono espresse preferibilmente in forma palese

Consiglio Direttivo

Art. 7

La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati ovvero indicata dagli enti giuridici associati.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di membri, con un minimo di tre ed un massimo di nove, eletti dall'Assemblea, previa determinazione del loro numero.

Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o quando ne è fatta richiesta dalla maggioranza dei Consiglieri.

Spettano al Consiglio Direttivo la predisposizione del bilancio dell'Associazione e tutti i poteri per la ordinaria e la straordinaria amministrazione della Associazione, con esclusione di quelli che il presente statuto affida ad altri organi.

Il Consiglio può delegare alcuni dei propri poteri al Presidente o ad uno o più consiglieri, fissandone i limiti nell'atto di delega.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In particolare, è compito del Consiglio Direttivo:

- deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
- predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale di cui all'articolo 14, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- Compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea.

Presidente

Art. 8

Il Presidente dell'Associazione è il legale rappresentante dell'Associazione viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.

Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'associazione. Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento e provvede che le deliberazioni prese vengano attuate.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente lo sostituisce il Consigliere più anziano.

Organo di Controllo

Art. 9

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo

2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.Lgs. 117/2017.

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Titolo V

Risorse economiche – Esercizio Finanziario

Art. 10

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolta in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, eventi e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano

Firma su delega del
Claudio Notti
Provinciale

imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Le quote sociali e i contributi associativi non sono né trasmissibili né rivalutabili e non possono essere in alcun caso rimborsati.

Bilancio

Art. 11

L'esercizio finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Il bilancio della gestione è approvato dall'Assemblea entro il 30 giugno successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario; in casi eccezionali, individuati dal Consiglio Direttivo, l'approvazione può essere prorogata di non più di 60 giorni.

Gli eventuali utili, avanzi di gestione, fondi o riserve di capitale devono essere utilizzati per lo svolgimento delle attività sociali e non possono essere distribuiti, neppure in modo indiretto, ai Soci.

Titolo VI

Scioglimento e norme di riferimento

Art. 12

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del d.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre organizzazioni individuate dall'Assemblea tra quelle aventi finalità analoghe, per fini di utilità sociale o a uno o più Enti del Terzo Settore.

E' escluso il rimborso ai Soci.

Norma di rinvio

Art. 13

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Titolo VII

Art. 14

Disposizione transitoria

Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione/migrazione dell'Associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore

7
Allegato 1 all'atto n. 1503
Registrato il 08/06/2021 serie 3